

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 10472

Roma, 22 luglio 2013

OGGETTO: "Fondazione XXXXXX" sita in YYY – Via ZZZZ.

Con riferimento alla nota n. 887/13 G. del 15 luglio 2013 - e in relazione al quesito prot.n.4921 del 7 marzo 2013 formulato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AAAA che non risulta agli atti di questa Direzione Centrale - si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell'Allegato 1 al D.P.R.151/11 e che, come desumibile allo stesso punto dell'Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/04, il D.M. n.569 del 20 maggio 1992 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs.139/06.

Parere della Direzione Regionale

Con riferimento al quesito proposto dal Comando provinciale di AAAA con la nota indicata a margine, erroneamente non pervenuta all'ufficio scrivente ed acquisita tramite codesta Direzione Centrale, si esprime di seguito il parere di competenza.

Con riferimento ai quesiti 1) e 2) del Comando si ritiene che l'attività di esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 sia compresa al punto 69 dell'elenco allegato al DPR 151/2011 se di superficie lorda maggiore di 400 m².

Per quanto riguarda il quesito 3) si ritiene che l'attività non sia regolata da specifiche disposizioni antincendio e che pertanto le misure di sicurezza debbano essere individuate attraverso il percorso logico descritto al punto A.1 dell'Allegato I al DM 7/08/2012.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

L'attività in argomento si configura come locale di esposizione adibito a museo, di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi superiore a 3000 mq, non insediato in un edificio pregevole per arte e storia e/o tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Secondo i precedenti riferimenti normativi, D.M. 16/02/1982 e successiva circolare n. 36 dell'11 dicembre1985, l'attività in argomento rientrava tra le attività di cui al punto 87 del decreto ministeriale medesimo (*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi*).

Attualmente, con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, l'attività di cui al pt. n. 87 del D.M. 16/02/1982 potrebbe essere assimilata alle attività di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al richiamato D.P.R. definite Come "*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.*"

Inoltre, con lettera circolare DCPREV prot n. 14724 del 26/11/2012 venivano fornite disposizioni per l'asseverazione per le attività di categoria A, evidenziando, come riferimento normativo di settore, il D.M. 27/07/2010 per le attività di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al richiamato D.P.R., applicabile di fatto soltanto "*per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.*"

Posto quanto sopra, questo Comando formula i seguenti quesiti:

- 1) se le attività di museo, gallerie e similari, analoghe a quella in argomento, sono da considerarsi soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- 2) in caso di assoggettabilità ai controlli di cui sopra, se le attività in questione sono identificabili con quelle di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011;
- 3) nel caso in cui le attività di museo, gallerie e similari rientrassero tra quelle elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, quale riferimento normativo di settore possa applicarsi ai casi di specie, anche in riferimento ad una eventuale categoria A.